



COMUNE DI VILLA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI
E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE

INDICE

Premessa	pag. 3
 Criteri generali	
Art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 2 – Commissione consultiva	pag. 4
Art. 3 – Finalità	pag. 5
Art. 4 – Definizioni dei termini contenuti nel regolamento	pag. 6
Art. 5 – Coordinamento con altre disposizioni legislative	pag. 10
 Disposizioni inerenti l'insediamento	
Art. 6 – Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione	pag. 11
Art. 7 – Superficie di somministrazione alimenti e bevande	pag. 12
Art. 8 – Ubicazione dell'attività di somministrazione	pag. 13
Art. 9 – Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi	pag. 13
Art. 10 – Impatto acustico	pag. 13
Art. 11 – Zone d'insediamento e programmazione	pag. 14
 Requisiti d'accesso all'attività	
Art. 12 – Requisiti morali	pag. 15
Art. 13 – Requisiti professionali	pag. 16
 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni	
Art. 14 – Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento	pag. 18
Art. 15 – Documenti da allegare all'istanza	pag. 19
Art. 16 – Esame dell'istanza	pag. 20
Art. 17 – Decisione sull'istanza	pag. 20
Art. 18 – Comunicazione e DIA	pag. 21
Art. 19 – Autorizzazione	pag. 22
 Disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività	
Art. 20 – Inizio dell'attività	pag. 24
Art. 21 – Autorizzazione stagionale	pag. 24
Art. 22 – Trasferimento	pag. 24
Art. 23 – Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione	pag. 25
Art. 24 – Subingresso	pag. 25
Art. 25 – Rappresentanza o gestione di reparti d'azienda	pag. 27
Art. 26 – Cessazione dell'attività	pag. 27
Art. 27 – Revoca delle autorizzazioni	pag. 27
Art. 28 – Proroghe	pag. 28
Art. 29 – Distributori automatici	pag. 29
Art. 30 – Obbligo della prestazione	pag. 29
Art. 31 – Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività	pag. 29

Art. 32 – Pubblicità dei prezzi	pag. 30
Art. 33 – Abbinamenti	pag. 30
Art. 34 – Disposizioni particolari	pag. 30
Art. 35 – Giochi leciti	pag. 31

Attività non soggette a programmazione

Art. 36 – Attività di somministrazione escluse dalla programmazione	pag. 33
Art. 37 – Autorizzazione temporanea	pag. 34

Orario di apertura

Art. 38 – Indirizzi per i coordinamento degli orari di somministrazione	pag. 36
---	---------

Sanzioni

Art. 39 – Competenza all'adozione dei provvedimenti	pag. 38
Art. 40 – Procedura sanzionatoria	pag. 38

Norme finali e transitorie

Art. 41 – Esercizi esistenti	pag. 40
Art. 42 – Validità del regolamento	pag. 40

Centri di telefonia in sede fissa ed internet point

Art. 43 - Oggetto e finalità	pag. 40
Art. 44 - Definizioni	pag. 41
Art. 45 - Requisiti morali	pag. 41
Art. 46 – Autorizzazione	pag. 41
Art. 47 - Orari	pag. 42
Art. 48 - Modalità per l'esercizio delle attività	pag. 43
Art. 49 - Requisiti tecnico-strutturali ed igienico sanitari dei locali	pag. 44
Art. 50 - Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività	pag. 45
Art. 51 – Sanzioni	pag. 45
Art. 52 – Esercizi esistenti	pag. 45

Premessa

La legge n. 287, del 25.8.1991, aveva profondamente innovato la disciplina relativa al rilascio delle *autorizzazioni* per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi pubblici in questione, abrogando totalmente la normativa precedentemente in vigore; oggi ad essa si sovrappone la legge regionale n. 30 del 23.12.2003, che introduce nuovi concetti sia normativi che procedurali.

La prima cosa da capire è quanto della nuova disciplina, introdotta dalla legge regionale, riforma la materia e quanto della disciplina previgente rimane in esecuzione. Una cosa certa è che l'aspetto di polizia amministrativa rimane in essere con tutto il suo riferimento al TULPS ed alle leggi speciali di polizia riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande.

Da ciò si deduce che il nuovo impianto legislativo regionale dispone solo per l'aspetto amministrativo inerente il rilascio dell'autorizzazione dettando principi e indirizzi all'amministrazione comunale affinché, nella propria autonomia, disciplini il settore in risposta alle esigenze del proprio territorio.

Le novità introdotte dal testo legislativo sono molte ed interessano la materia sotto diversi aspetti richiedendo all'amministrazione comunale l'adozione di più atti di esecuzione che si ritiene debbano essere raccolti in un unico testo regolamentare e che le scelte siano comparate con le realtà comunali conferminando in modo da creare una certa uniformità distributiva e di servizio sul territorio in un'ottica di equa concorrenzialità.

Le novità introdotte dalla legge regionale interessanti l'attività regolamentare sono le seguenti:

- Istituzione della commissione consultiva comunale con un nuovo ruolo;
- Le finalità da perseguire mediante la pianificazione comunale;
- La tipologia unica degli esercizi di somministrazione;
- Nuove definizioni inerenti l'esercizio dell'attività;
- Abolizione del Registro Esercenti il Commercio (REC);
- La qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori del settore;
- La programmazione che tenga conto la salvaguardia e la riqualificazione dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei Comuni di minore consistenza demografica;
- Il ruolo del comune nel determinare la procedura di rilascio dell'autorizzazione prevedendo la certezza del termine conclusivo del procedimento;
- Nuove disposizioni in materia di orari ed indicazione dei prezzi impostati a tutela del consumatore.

Criteri generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti norme sono emanate nel rispetto degli indirizzi regionali riguardanti:

1. l'uniformità della procedura autorizzatoria in tutta la Regione;
2. la denominazione delle tipologie dell'attività di somministrazione;
3. le modalità di comunicazione dell'inizio del procedimento;
4. la programmazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale.

Esse si applicano a tutte le forme di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate su aree aperte al pubblico, con distributori automatici, presso il domicilio del consumatore, nelle mense aziendali e su aree pubbliche distolte dall'uso pubblico generale in occasione di manifestazioni varie, con esclusione:

1. della somministrazione di alimenti e bevande esercitata in forma complementare nei circoli privati a favore dei soci (fatte salve le espresse norme richiamate nel presente regolamento);
2. della somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno dei complessi ricettivi quando la stessa è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni;
3. della somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'attività dell'agriturismo e bed & breakfast, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

Art. 2 – Commissione consultiva

Il Sindaco con proprio decreto ha nominato una commissione consultiva comunale le cui funzioni sono disciplinate nell'allegato A).

La commissione è stata chiamata a pronunciarsi con parere obbligatorio, ma non vincolante, sul contenuto del presente regolamento; in particolare si è pronunciata sulle seguenti parti:

1. sulla pianificazione dei nuovi insediamenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, alle attività complementari svolte dagli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande, alle modalità di tutela dei locali storici.

2. sulle norme inerenti il rilascio delle autorizzazioni intese a definire il procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;
3. sulla determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi sulla base degli indirizzi regionali nonché la determinazione degli eventuali programmi estivi di apertura obbligatoria.

La commissione in questione non è più chiamata a decidere su ogni singola domanda di autorizzazione, ma deve essere obbligatoriamente consultata su ogni interpretazione autentica o modifica delle norme del presente regolamento e sugli argomenti indicati nel precedente comma.

Art. 3 - Finalità

Nel rispetto della normativa regionale e delle disposizioni legislative dello Stato, le presenti norme si pongono la finalità di garantire:

- a. Lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione della città e del territorio;
- b. La trasparenza e la qualità del mercato;
- c. La tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- d. La corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
- e. La salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
- f. La compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
- g. La valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;
- h. La salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi di somministrazione nelle zone di montagna e nelle frazioni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi;
- i. La tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 4 – Definizioni dei termini contenuti nel regolamento

Nell'applicazione del presente regolamento, i riferimenti contenuti si devono intendere come di seguito definiti e qualora non indicati si devono intendere come definiti dalla legge regionale vigente o da altre disposizioni che disciplinano la materia e dal codice civile:

- *Somministrazione* – è l'attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto.
- *Luogo aperto al pubblico* – è luogo privato il cui accesso è possibile solo dopo, o per, l'espletamento di particolari formalità.
- *Area appositamente attrezzata* – si deve intendere l'area sulla quale si svolge la vendita di alimenti e bevande ed è attrezzata con mezzi e strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto ivi compresi i piani d'appoggio e le stoviglie riutilizzabili costruite in qualsiasi materiale e ritenute igienicamente idonee.
- *Pubblico esercizio* – si considera pubblico esercizio ogni forma di attività, di cui all'art. 86 del TULPS, svolta secondo criteri imprenditoriali con la quale si offrono al pubblico prestazioni o servizi dietro corrispettivi in locali ai quali chiunque può accedere liberamente.
- *Distribuzione automatica* – installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
- *Somministrazione in sede del committente* – è l'organizzazione, presso l'abitazione del committente, oppure nel luogo o locali nei quali, occasionalmente o temporaneamente, si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato esclusivamente al committente stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate o con esso impegnate nell'attività lavorativa o di studio.
- *Mensa aziendale* – si intende la somministrazione di pasti e bevande offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro, o da più datori di lavoro, ai propri dipendenti, direttamente, o tramite l'opera di un soggetto con il quale si è stipulato un apposito contratto di gestione o di prestazione diretta.
- *Somministrazione presso complessi ricettivi* – è l'attività di somministrazione organizzata da alberghi, locande, campeggi, ed altre realtà turistiche ricettive, esclusivamente a favore dei propri alloggiati od ospitate in occasione di manifestazioni o convegni.
- *Somministrazione in comunità religiose* – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di comunità religiose, parrocchie ed oratori.

- *Somministrazione in Ospedali e Scuole* – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di dette strutture ed a favore delle proprie utenze.
- *Somministrazione in Caserme* – è l'attività di somministrazione interna organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale.
- *Somministrazione su mezzi di trasporto* – è l'attività di somministrazione organizzata direttamente, o per interposto soggetto, dal gestore del servizio di trasporto.
- *Somministrazione in luoghi di intrattenimento e svago* – la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente ed in modo integrativo all'attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente quando la superficie utilizzata a tale scopo è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
- *Somministrazione presso circoli privati* – è l'attività di somministrazione di bevande esercitata in modo complementare all'attività associativa privata che caratterizza il sodalizio.
- *Requisiti soggettivi* – sono le imprescindibili condizioni morali e professionali che ogni soggetto deve possedere per poter esercitare l'attività della somministrazione di alimenti e bevande.
- *Soggetto responsabile* – è la persona fisica intestataria dell'autorizzazione.
- *Delegato o preposto* – è la persona indicata dal titolare dell'impresa a rappresentare la stessa nel possesso dei soli requisiti professionali.
- *Rappresentante* – è il soggetto individuato ai sensi dell'art. 93 del TULPS che gestisce l'esercizio nell'interesse e per conto dell'intestatario che continua a conservare i poteri di iniziativa e di vigilanza sull'attività.
- *Requisiti oggettivi* – raccolgono tutte le condizioni urbanistiche-edilizie, sulla destinazione d'uso dei locali o area interessata, sull'osservanza del contenimento acustico e della zonizzazione acustica del territorio comunale, sulla prevenzione incendi ed altre disposizioni di polizia urbana.
- *Norme igieniche sanitarie* – sono le imprescindibili condizioni igieniche sanitarie, sia soggettive che oggettive, necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- *zona d'insediamento* – è la ripartizione del territorio comunale utilizzata ai fini della programmazione dell'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- *Contingente* – è la determinazione numerica degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e di circoli privati non aderente ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno, rilasciabili sul territorio comunale, anche per singole zone d'insediamento.
- *Superficie di somministrazione* – è la superficie del locale o l'area aperta al pubblico attrezzati al fine di far consumare sul posto le bevande o gli alimenti venduti.
- *Superficie aperta al pubblico* - è l'area adiacente o comunque pertinente al locale, in cui è svolta l'attività di somministrazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione, se privata.
- *Superficie complementare* – è la superficie di locali o aree utilizzate per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e destinate a servizi, uffici, depositi o cantine. Le predette superfici, seppure non utilizzate direttamente per la somministrazione, rientrano tra le superfici sottoposte alla verifica della sorvegliabilità e l'accesso al controllo è sempre consentito agli organi di polizia incaricati al controllo.
- *Sorvegliabilità* – verifica della rispondenza dei locali e delle superfici esterne adibite all'esercizio dell'attività di somministrazione (sia principali che complementari) ai requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno. La verifica della sorvegliabilità è inderogabile e preventiva all'inizio dell'attività.
- *Istanza* – si intende la domanda in bollo intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, oppure l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione presso un circolo privato non aderente ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
- *DIA* – è una scelta di presentazione dell'istanza, per l'inizio di alcune attività di somministrazione, avente l'aspetto della dichiarazione, ad effetto differito, che diventa efficace con il trascorrere del sessantesimo giorno della presentazione al comune, senza atti sospensivi od interruttivi, e che permette di iniziare immediatamente l'attività, trasferire la sede, ampliare o ridurre la superficie di somministrazione. Essa si chiude con un atto formale che può contenere condizioni o prescrizioni d'esercizio dell'attività.
- *Comunicazione* – è l'atto dovuto con il quale l'ufficio comunale incaricato viene messo al corrente di un determinato evento inerente l'attività di somministrazione in essere. Gli effetti comunicati possono essere correlati con il decorrere di un determinato lasso di tempo.

- *Decisione* – è l'atto con il quale l'ufficio comunale incaricato dispone per l'accoglimento, la sospensiva o il diniego dell'istanza o della DIA; ha validità propedeutica di autorizzazione in attesa del perfezionamento formale di quest'ultima.
- *Autorizzazione* – si intende l'atto formale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o presso circoli privati non aderenti ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno, del trasferimento di sede fuori dalla zona d'insediamento.
- *Denominazione esercizio* – è la tipologia dell'attività di somministrazione esercitata in relazione agli indirizzi regionali e comunicata al Comune da parte dell'interessato.
- *Stagionalità* – uno o più periodi dell'anno solare complessivamente non inferiori a due mesi e non superiore a sei mesi durante il quale viene esercitata l'attività di somministrazione.
- *Temporaneità* – periodo di durata di una manifestazione durante la quale viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande.
- *Manifestazioni con limite di somministrazione* – Sono le manifestazioni sportive e musicali che in ragione della presenza partecipativa impongono l'adozione di misure preventive disponendo il limite del contenuto alcolico delle bevande non superiore al 21 per cento del volume ovvero il divieto totale della somministrazione delle bevande alcoliche.
- *Subingresso* – trasferimento dell'azienda in gestione o vendita per atto tra vivi o causa di morte a soggetto avente i requisiti soggettivi.
- *Trasferimento* – spostamento dell'esercizio autorizzato in altro punto o zona d'insediamento.
- *Ampliamento* – espansione della superficie dell'esercizio pubblico indicata nell'autorizzazione e dichiarata sorvegliabile.
- *Chiusura temporanea* – interruzione dell'attività fino a 30 giorni;
- *Sospensione dell'attività* – inattività dell'esercizio per un periodo continuato superiore a 30 giorni e fino a dodici mesi.
- *Cessazione* – chiusura definitiva dell'attività con relativa cancellazione camerale.
- *Gioco lecito* – ogni forma di gioco che non sia d'azzardo o indicato nella tabella giochi proibiti emanata dal Questore.
- *Attività complementari alla somministrazione* – attività iniziabili liberamente a condizione che non si promuovano in termini pubblicitari ed imprenditoriali. E' considerata attività complementare la semplice musica di accompagnamento.

- *Indici di pubblicità ed imprenditorialità* – la presenza di uno solo dei seguenti aspetti:
 - per l'accesso al locale o circolo è richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o la tessera associativa è rilasciata nell'immediatezza della richiesta e senza particolari formalità;
 - vengono aumentati i prezzi delle consumazioni in ragione dell'intrattenimento o spettacolo;
 - viene predisposto il locale e la collocazione dei posti, o l'area aperta al pubblico, per l'accoglimento dello spettacolo o intrattenimento;
 - viene data pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti a mezzo stampa, via internet o mediante esposizione di locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;
 - i locali sono predisposti in modo da evidenziare che l'attività dell'intrattenimento, spettacolo o svago sia prevalente all'attività della somministrazione ovvero assorba più di un quarto della superficie di somministrazione.

Art. 5 – Coordinamento con altre disposizioni legislative

Il presente regolamento e l'allegato di pianificazione normano in termini di polizia amministrativa l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande coordinando l'attività con le altre disposizioni vigenti in materia contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e relativo regolamento di esecuzione, nonché con ogni altra disposizione statale che disciplina l'ordine e la sicurezza pubblica.

Criteri inerenti l'insediamento

Art. 6 – Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione

E' costituita un'unica tipologia di esercizio denominato:

"ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, COMPRESSE QUELLE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE"

Detto esercizio può somministrare alimenti e bevande nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria che ha carattere prescrittivo nei confronti dell'autorizzazione medesima.

In ragione della scelta imprenditoriale dell'operatore ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, l'attività di somministrazione può assumere la seguente denominazione:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata da servizi complementari di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ed in forma complementare all'attività di trattenimento;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nello stesso esercizio possono coesistere diverse delle predette denominazioni ed il titolare ha l'obbligo di comunicare inizialmente la denominazione scelta e comunicare preventivamente ogni successiva modifica.

Le comunicazioni di denominazione, qualora non trascritte nell'autorizzazione, devono essere tenute allegate all'autorizzazione a disposizione degli organi di controllo. Esse hanno validità ai soli fini di monitoraggio, nella determinazione degli orari di apertura, per la determinazione del numero di giochi leciti installabili e per l'applicazione dei successivi criteri d'insediamento.

Art. 7 – Superficie di somministrazione alimenti e bevande

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la superficie di somministrazione non è condizione necessaria per l'ottenimento del titolo, ma l'esercizio dell'attività dovrà comunque svolgersi su una superficie idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale addetto e della clientela e comunque in relazione alla denominazione dell'attività scelta ai sensi del precedente articolo.

In aggiunta alle eventuali disposizioni in materia, previste dalle norme tecniche di attuazione del vigente PRG e dalle vigenti disposizioni igienico sanitarie, ed a difesa del principio di servizio propedeutico all'attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, si dispone che in fase di verifica della sorvegliabilità, e comunque ad ogni modifica della denominazione dell'attività, venga effettuata una valutazione sul limite dimensionale minimo e massimo dell'esercizio dentro il quale dovrà essere esercita l'attività in ragione del migliore servizio da rendere al consumatore prescrivendo nell'autorizzazione eventuali limitazioni all'esercizio di attività complementari, all'installazione di attrazioni e/o giochi, che possano compromettere la funzionalità di cui al comma precedente.

Art. 8 – Ubicazione dell'attività di somministrazione

Al fine di tutelare la salute ed il diritto del cittadino al riposo ed alla quiete, si dispone che la programmazione delle singole zone d'insediamento tenga conto della presenza di ospedali, case di riposo, o altri luoghi di cura e di culto disponendo l'adozione di particolari misure di mitigazione a tutela della tranquillità delle zone: residenziale, ospedaliera o di riposo, con particolare attenzione a non aggravare la viabilità propria della zona. In particolare, nelle predette zone, non è possibile attivare superfici esterne di somministrazione con attività musicali complementari di intrattenimento né attivare esercizi di cui ai punti i) ed l) del precedente articolo 6.

A fronte del possibile aggravamento, di un esistente addensamento del traffico urbano, che possa compromettere ulteriormente la quiete o la sicurezza pubblica si dispone che per l'attivazione degli insediamenti in ambiti residenziali, o nella zona urbanistica di antica formazione, interessati dal fenomeno, si preveda una distanza minima tra esercizi anche in ragione delle aree a parcheggio disponibili; ciò in aggiunta alle prescrizioni di cui al comma precedente; detta distanza è misurata in relazione al percorso pedonale più breve ed in osservanza alle norme del codice stradale.

Art. 9 – Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi

Oltre alle disposizioni igieniche imposte nella specifica autorizzazione sanitaria, le aree ed i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione devono corrispondere alle vigenti normative edilizio-urbanistiche, in particolare devono essere osservanti della loro destinazione d'uso e devono corrispondere, in aggiunta allo standard urbanistico, un'adeguata dotazione di parcheggi commisurata in uno stallo di sosta ogni 4 avventori (oltre i 20) in rapporto alla capienza del locale. La realizzazione dei parcheggi è assoggettata alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG ed in relazione alla destinazione urbanistica della zona d'insediamento, ma può essere attuata mettendo a disposizione della clientela anche spazi privati.

Dovranno essere altresì osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi qualora richiesto dalle condizioni dei luoghi e dall'impiantistica.

I predetti requisiti oggettivi possono essere autocertificati mediante una relazione a firma di un tecnico abilitato e controfirmata dall'interessato.

Art. 10 – Impatto acustico

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inseriti in contesti urbani residenziali o strutturalmente connessi ad edifici con abitazioni, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9, devono osservare i limiti di contenimento acustico stabiliti dall'amministrazione comunale o dalle disposizioni legislative vigenti inerenti la zona d'insediamento.

I titolari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli privati, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, devono produrre una relazione d'impatto acustico e di valutazione revisionale di clima acustico redatte da un tecnico competente in acustica ambientale.

Il titolare dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande dove si utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, deve autocertificare che l'emissione acustica e le caratteristiche dell'impianto corrispondono alla normativa vigente in materia; l'autocertificazione deve essere corredata dalla relazione del tecnico competente in acustica ambientale, deve essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, agli organi incaricati al controllo dell'attività.

La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dell'amministrazione comunale, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA espresso in fase di valutazione della relazione d'impatto acustico presentata dall'interessato comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale. Analogo comportamento si terrà qualora, da successivi controlli da parte dell'ARPA o altri organi preposti al controllo, si dovesse riscontrare un superamento dei limiti acustici della zona d'insediamento od inosservanza della relazione di impatto acustico presentata dall'interessato.

Art. 11 – Zone d'insediamento e programmazione

Al fine di definire la programmazione dell'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si dispone che il territorio comunale possa essere ripartito in zone d'insediamento con distinzione del centro storico cittadino.

Ferma l'individuazione della predetta zona urbanisticamente indicata come consolidato urbanistico storico, in fase di pianificazione possono essere individuate altre zone d'insediamento. Le zone individuate, oltre che per il rilascio dell'autorizzazione, sono quelle a cui riferirsi ogni qualvolta il presente regolamento richiami la dizione "zone d'insediamento".

La programmazione, riportata nell'allegato L) al presente regolamento, ha validità triennale e può essere rivista prima dello scadere del triennio qualora vengano riscontrate consistenti modifiche socio economiche od urbanistiche tali da giustificare la revisione. Le disposizioni in essa contenute hanno valenza regolamentare purché esecutive del presente regolamento.

La revisione alla scadenza del triennio di validità o ogni altra revisione sono disposte dalla Giunta Comunale, sentita l'apposita commissione comunale, e l'atto deliberativo costituirà allegato del presente regolamento come nuova programmazione dell'insediamento degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

Requisiti d'accesso all'attività

Art. 12 – Requisiti morali

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero non possono presentare istanza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

1. sono stati dichiarati falliti;
2. hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
3. hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni di natura penale alle norme sul gioco del lotto;
4. hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
5. sono sottoposti a misure di prevenzione come persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità; nei cui confronti è stata applicata una delle disposizioni restrittive per attività mafiosa; sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
6. hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti dal legale rappresentante o presidente del sodalizio, da altra persona delegata o preposta all'attività di somministrazione e precisamente:

- per le società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari;
- per le società a responsabilità limitata, nei confronti dell'amministratore unico o del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;

- per le società di capitali, nei confronti del presidente o legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sede secondarie nel territorio italiano, nei confronti del legale rappresentante in Italia;
- per le società cooperative, nei confronti del rappresentante o presidente e nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione;
- per i consorzi come definiti dal codice civile, nei confronti di chi ha la rappresentanza e dei componenti il consiglio di amministrazione; in caso di consorzio di imprenditori o di società, i requisiti sono richiesti anche ai titolari o legali rappresentanti delle imprese consorziate;
- per associazioni e fondazioni costituite ai sensi del codice civile, nei confronti del rappresentante o presidente e soci che assumono la conduzione dell'attività di somministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, punti 2), 3), 4) e 6) l'ostatività alla richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande si estingue col decorrere di cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta.

Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di richiedere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

I requisiti morali di cui al primo comma sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione contestuale all'istanza o DIA e sono verificati dall'amministrazione comunale avvalendosi di istituti pubblici e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.

La regolarizzazione di società, le modifiche nella rappresentanza legale, la trasformazione di una società in un'altra prevista dalle leggi vigenti, sono soggette a comunicazione da presentare al comune entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione o modifica. La comunicazione deve essere presentata in termini di autocertificazione e deve contenere, oltre gli estremi di annotazione delle modifiche intervenute nell'assetto o struttura societaria e trascritte al registro imprese tenuto dalla CCIAA, anche il nominativo dei soggetti indicati nel secondo comma ed il loro possesso dei requisiti di onorabilità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Art. 13 - Requisiti professionali.

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale

rappresentante di società, associazione o organismi collettivi, od a loro delegati, di uno dei seguenti requisiti:

- a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
- b. aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- c. essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente il 13 gennaio 2004, al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il possesso del requisito cui al primo comma, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare da parte del titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o suo delegato o preposto.

Sono ammessi all'esame di cui al precedente comma, lettera b), coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

La figura di delegato o preposto deve essere dichiarata nell'istanza o DIA che deve essere sottoscritta per accettazione da parte del delegato o preposto. All'istanza o DIA dovrà essere allegata la copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato.

I requisiti professionali di cui al primo comma sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione contestuale all'istanza o DIA e sono verificati dall'amministrazione comunale avvalendosi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.

La regolarizzazione di società, le modifiche nella rappresentanza legale o cambio del delegato o preposto, la trasformazione di una società in un'altra prevista dalle leggi vigenti, sono soggette a comunicazione da presentare al comune entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione o modifica. La comunicazione deve essere presentata in termini di autocertificazione e deve contenere, oltre gli estremi di annotazione delle modifiche intervenute nell'assetto o struttura societaria e trascritte al registro imprese tenuto dalla CCIAA, anche il nominativo dei soggetti indicati nel primo comma con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti.

Ricorrendo la necessità del REC soppresso, le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 14 – Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento

L'istanza per l'attivazione o trasferimento in zone diverse di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta utilizzando il modello allegato **B)** del presente regolamento. Qualora l'istanza venga presentata su modulo libero, questa deve contenere tutte le indicazioni previste dal predetto modello allegato.

L'istanza deve essere presentata direttamente al protocollo comunale e deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

La registrazione al protocollo comunale deve essere eseguita in ordine cronologico per ora e giorno di presentazione. Per quanto afferente l'inoltro per raccomandata fa fede l'ora e data di presentazione all'ufficio postale.

Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, al ricevimento dell'istanza e comunque entro 10 giorni, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento (allegato **G)** indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento, nonché l'eventuale indicazione dello sportello unico al quale si possa prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.

Riscontrata la regolarità dell'istanza, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 10 giorni ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento nel termine e con le modalità di cui al quarto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (30 gg) l'istanza si intende rinunciata di diritto ed il responsabile del procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

In caso di presentazione d'istanza relativa all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di vendita al dettaglio o di servizio il modulo predisposto funzionerà anche da comunicazione per l'attivazione del negozio di vicinato e/o come comunicazione dell'attività di servizio svolta. In tale caso le superfici riservate a ciascuna attività devono essere dichiarate in modo separato. Per quanto riguarda la validità dell'istanza quale comunicazione dell'attivazione di negozio di vicinato il termine di consolidamento del diritto di inizio attività si concretizza comunque col trascorrere di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio protocollo del comune sia essa presentata a mano o con raccomandata.

Art. 15 – Documenti da allegare all'istanza

All'istanza di richiesta di attivazione o trasferimento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere allegati:

1. la planimetria in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato, deve corrispondere a quella da inoltrare all'ASL per la richiesta della specifica autorizzazione sanitaria e dalla stessa dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno;
2. autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta;
3. certificato o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
4. certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
5. certificazione o autocertificazione sulla disponibilità dei parcheggi;
6. documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 10 del presente regolamento;
7. copia della richiesta di autorizzazione sanitaria;
8. documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o locali da destinare all'attività di somministrazione.

La presentazione dei predetti allegati può avvenire anche dopo la decisione di accoglimento dell'istanza o del rilascio dell'autorizzazione, ma comunque devono essere tutti presentati prima dell'inizio dell'attività.

Art. 16 – Esame dell'istanza

Le istanze per l'attivazione o trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono esaminate seguendo il seguente ordine di priorità:

- 1) *esame delle istanze di trasferimento;*
- 2) *esame delle istanze di attivazione di nuovi esercizi.*

Nell'esecuzione del predetto ordine d'esame, le istanze dovranno essere valutate sulla base dei seguenti criteri definiti in termini di priorità d'accoglimento:

1. ordine cronologico di presentazione;
2. possesso dei requisiti morali e professionali;
3. disponibilità dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività rispondenti alle norme urbanistiche e sulla destinazione d'uso;
4. disponibilità di una adeguata area a parcheggio;
5. possesso dell'autorizzazione igienica-sanitaria dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività;
6. possesso delle certificazioni di sicurezza.

Art. 17 - Decisione sull'istanza

Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento decide sull'accoglimento o diniego entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata al protocollo, anche se spedita tramite raccomandata, ovvero dalla data di avvenuta integrazione della stessa a seguito di sospensione dei termini disposta ai sensi del precedente art. 14.

Con la decisione di accoglimento dell'istanza, che sostituisce inizialmente l'autorizzazione, si invita il richiedente a presentare la documentazione necessaria a formalizzare l'autorizzazione che sarà rilasciata dopo l'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi dell'esercizio e comunque prima dell'inizio dell'attività.

Ove la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine prescritto nella decisione di accoglimento, la procedura di rilascio dell'autorizzazione viene dichiarata estinta e la pratica archiviata, salvo proroga per documentati motivi non riconducibili alla volontà dell'interessato e su motivata richiesta da parte del medesimo.

Il diniego dell'accoglimento dell'istanza deve essere adeguatamente motivato in fatto ed in diritto e l'eventuale mancata risposta entro il predetto termine di 45 giorni corrisponderà a silenzio assenso.

Art. 18 – Comunicazioni e DIA

Le comunicazioni all'amministrazione comunale previste nel presente regolamento devono essere effettuate utilizzando il modello allegato C), e qualora la comunicazione venga presentata su modulo libero, questa deve contenere tutte le indicazioni previste dal predetto modello allegato.

Per l'attivazione di esercizi di somministrazione non soggetti a programmazione, l'interessato può ricorrere all'istanza di richiesta di autorizzazione od all'utilizzo della denuncia di inizio attività (DIA), da valersi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, utilizzando il modello allegato D); qualora la DIA venga presentata su modulo libero, questa deve contenere tutte le indicazioni previste dal predetto modello allegato.

La DIA deve essere presentata direttamente al protocollo comunale e deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

Alla DIA, ricorrendone i presupposti, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. la planimetria in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato, deve corrispondere a quella da inoltrare all'ASL per la richiesta della specifica autorizzazione sanitaria e dalla stessa dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno;
2. autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta;
3. certificato o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
4. certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
5. documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 10 del presente regolamento;
6. copia dell'autorizzazione sanitaria;

Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, al ricevimento della DIA, e comunque entro 10 giorni, da avviso all'interessato dell'avvio del

procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento.

Riscontrata la regolarità della DIA, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 10 giorni ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

Qualora la DIA fosse incompleta od inesatta, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, nel termine e con le modalità di cui al quarto comma, sospende la validità della stessa disponendo per l'integrazione o perfezionamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'avvio procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della validità della DIA può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (30 gg) la DIA si intende decaduta di diritto ed il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della medesima.

Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nella DIA si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà a far cessare l'attività eventualmente già iniziata.

Trattandosi di attività il cui esercizio è subordinato al rilascio di un titolo di polizia amministrativa che può raccogliere prescrizioni o limitazioni imposte dall'autorità competente, la procedura mediante presentazione della DIA si deve concludere in ogni caso con il rilascio formale dell'autorizzazione utilizzando il modello allegato E).

Art. 19 – Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata sul modello di cui all'allegato F) del presente regolamento ed è da intendersi titolo di polizia amministrativa rilasciato ai sensi dell'articolo 86 e tutte le altre disposizioni in materia contenute nel TULPS e relativo regolamento, comprese quelle inerenti l'esercizio complementare di intrattenimenti e l'esercizio dei giochi leciti, intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.

Per gli effetti di cui al comma precedente, l'autorizzazione abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi leciti.

L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato dagli altri ed essere intestatario del titolo; abilita l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree e nei locali in essa indicati, ha validità permanente e consente di vendere per asporto i

prodotti autorizzati alla somministrazione dalla specifica autorizzazione sanitaria.

Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il responsabile comunale ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, all'ASL territorialmente competente ed alla CCIAA.

Tutte le modifiche comunicate ai sensi dell'articolo 13, 14, 23 e 25, non comportano necessariamente il rilascio di una nuova autorizzazione, ma sono annotate sull'autorizzazione.

Disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività

Art. 20 – Inizio dell'attività

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento provvede all'accertamento della conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministro dell'Interno.

Entro trecentosessantacinque giorni dalla decisione di accoglimento dell'istanza il soggetto deve disporre dell'area e/o dei locali da adibire alla somministrazione in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve comunque iniziare entro due anni dalla decisione di accoglimento dell'istanza e non può essere iniziata se non concorre l'osservanza delle presenti norme regolamentari, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali.

Art. 21 – Autorizzazione stagionale

Per stagionale si intende l'attività per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

Riscontrando che la stagionalità non è altro che la scelta imprenditoriale dell'interessato, si dispone che per il rilascio di dette autorizzazioni si osserva la stessa procedura prevista per le normali autorizzazioni programmate.

Art. 22 - Trasferimento

In parziale deroga all'articolo 14, qualora il trasferimento dell'esercizio di somministrazione avvenga nell'ambito della stessa zona d'insediamento, lo stesso è soggetto a preventiva comunicazione, da effettuarsi almeno 30 gg. prima, che dovrà essere corredata con gli allegati indicati nell'articolo 15.

L'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a quando il comune non ne ha verificato le condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

In caso di comprovata necessità, da documentare adeguatamente, il comune può consentire il trasferimento di zona di un esercizio, anche in deroga ai criteri di programmazione. La deroga ha validità temporanea nel massimo di un biennio e non può essere prorogata.

A seguito del trasferimento nell'ambito della stessa zona o in altra zona d'insediamento, l'attività deve essere ripresa entro un anno dalla comunicazione o dall'autorizzazione, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga, per motivi di comprovata necessità.

Non è ammessa la ripetizione della comunicazione o istanza di trasferimento senza che la precedente non si sia di fatto concretizzata, ciò al fine di evitare l'eventuale cessione del solo titolo abilitativo.

Art. 23 – Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

L'ampliamento della superficie di somministrazione deve essere comunicato al comune e la superficie ampliata può essere utilizzata decorsi 30 giorni dalla registrazione al protocollo generale anche se la comunicazione è inoltrata con raccomandata.

I predetti 30 giorni sono inderogabili. Prima dello scadere di tale termine, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento dispone per la verifica della sorvegliabilità e della conformità ai prescritti criteri di sicurezza; l'eventuale ritardo alla verifica non può essere opposto all'attivazione dell'ampliamento.

Se per l'ampliamento è necessario un cambio di destinazione d'uso od opere edili soggette a DIA o permesso di costruire, la comunicazione produrrà effetti solo dopo che l'ampliamento sia stato dichiarato agibile per l'uso da parte del comune.

La riduzione della superficie di somministrazione deve essere comunicato al comune e la riduzione può essere effettuata decorsi 30 giorni dalla registrazione al protocollo generale anche se la comunicazione è inoltrata con raccomandata.

L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione non comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione, ma sarà annotato sull'autorizzazione.

Art. 24 – Subingresso

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il subingresso è inteso come continuità d'esercizio nell'impresa ceduta da parte di un soggetto diverso che ha acquisito la titolarità dell'azienda; pertanto le condizioni affinché si concretizzi il subingresso sono: il possesso dei requisiti morali e professionali, come indicati nel presente regolamento; l'acquisizione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa. Il solo titolo autorizzativo non può essere oggetto di cessione se non unitamente con l'azienda come definita dal codice civile.

Il subingresso per cessione, affitto o gestione d'azienda deve essere tempestivamente comunicato al Comune e comunque non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività da parte del subentrante. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione entro il predetto termine, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, viene meno il diritto di continuità aziendale pertanto l'attività deve essere sospesa e potrà riprendere dopo l'avvenuta comunicazione.

La comunicazione ha validità anche come comunicazione di cessata attività da parte del cedente e deve essere accompagnata dalla copia dell'atto pubblico registrato che dimostri l'avvenuta cessione, affitto o gestione dell'azienda, e dall'originale dell'autorizzazione del cedente.

In caso d'affitto o gestione d'azienda il subingresso è strettamente correlato al termine di scadenza contrattuale, pertanto eventuali rinnovi taciti dovranno essere comunicati al comune nei termini e con la procedura indicata nei commi precedenti. Con le stesse modalità deve essere comunicato l'eventuale recesso anticipato purché concordato tra le parti.

Nelle autorizzazioni rilasciate per affitto o gestione d'azienda dovrà essere annotato il periodo di durata dell'affitto o gestione.

In caso di recesso e allo scadere dell'affitto o gestione, il titolare dell'autorizzazione ceduta in affitto o gestione, purché ancora in possesso dei requisiti morali e professionali, deve chiedere la reintestazione e riprendere l'attività entro un anno. Fino alla presentazione dell'istanza di reintestazione, da parte dell'originario titolare o di un nuovo affittuario, l'esercizio non può essere attivato.

In caso di morte del legale rappresentante o delegato della società ne va data comunicazione al comune entro 30 giorni, salvo cause di comprovata necessità adeguatamente motivate, indicando l'eventuale nuovo legale rappresentante o delegato.

In caso di morte del titolare di una ditta individuale, gli eredi legittimi, entro 30 giorni, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, devono provare l'effettivo trasferimento dell'azienda mediante autocertificazione con la quale si indicano i legittimi eredi del titolare deceduto, con i relativi titoli e gradi successori.

Nei confronti del nuovo legale rappresentante, del nuovo delegato e degli eredi, l'amministrazione avvia la verifica dei requisiti morali di cui al presente regolamento. Qualora si dovessero riscontrare ostatività nei confronti di uno o più eredi, si inviteranno le parti a cessare l'attività che potrà essere ripresa solo dopo aver eliminato gli elementi ostativi.

Anche l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta nelle condizioni del precedente comma.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per esercitare l'attività di somministrazione, può cedere od affittare l'azienda a terzi o continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per 365 giorni, prorogabili di 6 mesi in caso di fatti non imputabili all'interessato, decorrenti dalla data di apertura della successione. Entro tale termine, deve comunque presentare la documentazione attestante il consolidamento del subingresso, in difetto l'amministrazione comunale avvierà la procedura di revoca del titolo.

In caso che il subentrante sia un minore od incapace, chi tutela, ai sensi di legge, gli interessi dei predetti soggetti, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali per gestire l'attività; in difetto, dovrà nominare un delegato idoneo. Alla cessazione dello stato di incapacità, l'interessato dovrà chiedere, entro 30 giorni, salvo motivi di comprovata necessità, l'intestazione del titolo per gestire l'attività, dimostrando di essere in possesso dei prescritti requisiti morali

e professionali. Decorso inutilmente detto termine, l'amministrazione comunale avvierà la procedura di revoca del titolo.

Qualora il subingresso riguardi un esercizio per il quale sia stata sospesa l'attività, questa dovrà essere riattivata entro un anno dalla data di sospensione effettuata dal cedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Art. 25 – Rappresentanza o gestione di reparti d'azienda

L'esercizio di somministrazione alimenti e bevande può essere condotto per mezzo di un rappresentante ferma restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente.

Come per l'attività commerciale, è data la possibilità al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di concedere a terzi la gestione di un reparto d'azienda fermo restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente.

La rappresentanza e la gestione di reparti può essere concessa solo a persone in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento e l'attività può essere iniziata solo dopo l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del comune. Sull'originale del titolo si annoterà la rappresentanza e la gestione del reparto indicando le generalità del rappresentante o del gestore, l'attività gestita e la durata.

Il titolare dell'autorizzazione, entro tre giorni, deve comunicare ogni variazione intervenuta nel rapporto di rappresentanza o gestione: cambio del nominativo, risoluzione anticipata, proroghe o rinnovi, ecc..

Art. 26 – Cessazione dell'attività

Dato il carattere permanente dell'autorizzazione, qualora il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande decida di cessare l'attività deve darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla cessazione allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 27 – Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni sono revocate:

1. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data della decisione di accoglimento dell'istanza o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
2. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali di cui al presente regolamento;

3. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
4. quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
5. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
6. quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste dal presente regolamento;
7. in ogni caso previsto dal presente regolamento.

La revoca è sempre preceduta dall'avviso di avvio del procedimento da notificare all'interessato con le modalità previste dal codice civile e l'atto di revoca sarà formulato solo dopo l'avvenuta o consolidata notifica dell'avvio del procedimento.

Art. 28 – Proroghe

Nei casi in cui il presente regolamento prevede la possibilità di proroga o differimento di termini per comprovata necessità o giustificato motivo, si devono considerare i seguenti casi:

- a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente ASL;
- b) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste di concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;
- d) nei casi documentati dove il ritardo o l'inadempienza, opportunamente documentata, non sia riconducibile alla volontà dell'interessato.

La proroga può essere concessa una sola volta e non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 29 – Distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 30 – Obbligo della prestazione

Gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, ma deve essere rifiutata la somministrazione di alcolici ai minori di anni sedici ed alle persone in evidente stato di ubriachezza.

È vietato adibire l'esercizio di somministrazione ad ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai, ed è vietato altresì corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie.

Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori.

E' data possibilità al responsabile del procedimento di vietare, con provvedimento motivato, la somministrazione di bevande, alcoliche o superalcoliche, in connessione con determinate attività (manifestazioni sportive, luna park, ecc.).

Art. 31 - Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività

E' data possibilità all'esercente di chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni senza darne comunicazione alcuna.

Qualora la chiusura dovesse protrarsi oltre i 30 giorni o dovesse configurarsi come sospensione dell'attività, l'esercente è tenuto a darne comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio della chiusura.

Per qualunque forma di chiusura, di cui ai commi precedenti, l'esercente ha l'obbligo di rendere preventivamente noto al pubblico il periodo di chiusura o sospensione dell'attività mediante apposizione di un cartello o altro mezzo idoneo visibile all'esterno del pubblico esercizio.

Art. 32 - Pubblicità dei prezzi

L'obbligo di indicazione delle tariffe delle prestazioni è assolto:

1. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
2. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui al punto 1) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

Il titolare dell'esercizio che si avvale della facoltà di vendere per asporto i prodotti somministrati, in osservanza alla specifica autorizzazione sanitaria, deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

I prodotti posti in vendita sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 33 – Abbinamenti

L'abbinamento nello stesso locale dell'attività di somministrazione con altre attività di servizio o vendita al minuto può essere autorizzata solo se le attività sono chiaramente separate.

L'abbinamento senza separazione delle strutture e superficie può essere concesso solo con le attività di pasticceria, gelateria, rosticceria e tabaccheria.

Art. 34 – Disposizioni particolari

All'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle tariffe e prezzi di cui all'articolo 31, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico i seguenti atti:

- autorizzazione comunale;
- autorizzazione sanitaria;

- gli orari di apertura dell'esercizio;
- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del TULPS e 173, 176 a 181 e 186 del regolamento d'esecuzione;
- la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore.

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, anche se trattasi di esercizi nei quali il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale.

Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio.

Con la chiusura dell'esercizio all'ora stabilita deve effettuarsi lo sgombero del locale.

L'uso dei servizi igienici è garantito solo a coloro che fruiscono del servizio offerto dall'esercizio.

Eventuali alimenti e bevande portati dai clienti possano essere consumati negli esercizi di somministrazione soltanto con autorizzazione del titolare.

Negli esercizi di somministrazione è vietato introdurre animali affettivi; detto divieto deve essere pubblicizzato all'esterno dell'esercizio. Se il titolare ne abilita l'accesso deve essere reso pubblico il divieto di dare loro da mangiare e che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietato fumare. Il titolare può consentire il fumo solo all'interno di locali appositamente approntati e comunque attrezzati con idonei sistemi di areazione che garantiscono un adeguato ricambio dell'area e ritenuti idonei dall'ASL. Detti locali devono essere contrassegnati con apposita segnaletica e qualora l'impianto di areazione non funzionasse detta segnaletica deve essere coperta e deve essere esposto il divieto di fumo.

La superficie di somministrazione destinata ai non fumatori deve essere prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Art. 35 – Giochi leciti

In coordinamento con i disposti dell'articolo 7, 2° comma, e articolo 19, 2° comma, del presente regolamento, si dispone che l'installazione dei giochi leciti costituiti da bigliardi, calcio da tavolo, ping-pong o altri giochi voluminosi, è consentita solo dopo l'avvenuta verifica da parte dell'amministrazione comunale sull'incidenza riduttiva della superficie di somministrazione causata dall'installazione.

Salvo disposizioni di rango superiore, si dispone che l'installazione di apparecchi elettrici ed elettronici da gioco come definiti dall'articolo 110 del TULPS è limitata nel massimo di 3 (tre) giochi.

Per installare i giochi di cui al precedente comma, si deve dare preventiva comunicazione al comune (allegato H) allegando copia del prescritto nulla osta e della scheda tecnica del gioco.

La tabella dei giochi proibiti (allegato I) deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio ed in caso di installazione di biliardi deve essere tenuto esposto il regolamento e la relativa tariffa.

L'esercizio dei giochi leciti deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni speciali che regolano la materia, nonché in osservanza dell'orario stabilito dal comune.

Durante dell'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in fascia di speciale prolungamento dell'orario di attività, non è consentito l'esercizio dei giochi.

Attività non soggette a programmazione

Art. 36 – Attività di somministrazione escluse dalla programmazione

Le seguenti attività di somministrazione, come definite all'articolo 4 del presente regolamento, sono attivabili mediante DIA e ad esse si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento con esclusione delle disposizioni inerenti gli orari, la chiusura temporanea e quelle inerenti la programmazione allegata:

- 1) attività esercitata congiuntamente ad attività imprenditoriale di intrattenimento e svago, quali locali di pubblico spettacolo, discoteche o sale da ballo, locali notturni di intrattenimento, sale gioco, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi simili.
L'attività di somministrazione è esercitata solo durante l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- 2) attività di somministrazione esercitata all'interno delle aree di servizio extraurbane dei distributori di carburanti, in modo congiunto e con lo stesso orario di servizio, per i quali si applica la speciale pianificazione in materia;
- 3) attività di somministrazione esercitata all'interno delle stazioni di trasporto pubblico;
- 4) attività di somministrazione esercitata sui mezzi di trasporto;
- 5) attività di mensa interna ad aziende o altre istituzioni scolastiche nei confronti dei dipendenti e studenti;
- 6) attività esercitata presso il domicilio del consumatore;
- 7) attività temporanee come indicate al successivo articolo 37;
- 8) attività svolta nei limiti istituzionali da parte di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.
Nella fattispecie riferita alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata, nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità religiose rientrano non solo le attività relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.
L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite gestione d'azienda, con conseguente reintestazione dell'autorizzazione originaria nei confronti del gestore. La natura dell'attività ceduta in gestione rimane quella originariamente autorizzata (caratterizzata dal collegamento con l'attività istituzionale dell'ente) e così la sua disciplina.
I locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti all'applicazione

della sorvegliabilità la quale prevede che i locali di detti enti, in cui si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente norma gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolga attività di tipo oratoriano in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa dei circoli privati o esercizi pubblici.

- 9) attività svolta in musei, teatri, sale da concerto e simili durante lo svolgimento dell'attività o spettacolo

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, di manifestazioni sportive o musicali all'aperto, che per la loro natura sono interessate da un'alta affluenza di pubblico e che hanno evidenziato o presentano il possibile sorgere di fenomeni di turbativa pubblica.

Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, in concerto con il comando di Polizia Locale, con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 37 – Autorizzazione temporanea

In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione.

Le stesse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento di dette manifestazioni e comunque per una durata non superiore a 12 giorni e per i locali e le superfici indicate nel titolo. Sono rilasciate solo se il richiedente è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento.

Non possono attivarsi autorizzazioni temporanee di somministrazione in concomitanza di manifestazioni pubbliche istituzionali od indette dall'Amministrazione Comunale e comunque, tra due manifestazioni autorizzate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, deve intercorrere un periodo di quattordici giorni.

La DIA deve essere presentata al comune da parte dell'organizzatore rappresentate l'impresa individuale, la società o altre associazioni o sodalizi comunque denominati, utilizzando il modello allegato E).

La DIA deve essere presentata direttamente al protocollo comunale e deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se

inoltrata per raccomandata la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

Qualora il denunciante non intenda gestire personalmente l'attività di somministrazione, può incaricare un proprio delegato o preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, che deve accettare espressamente l'incarico.

L'attività oggetto dell'autorizzazione temporanea deve essere esercitata nel rispetto delle stesse regole previste per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Qualora la somministrazione si svolga su aree pubbliche che rimangono aperte alla libera circolazione dei pedoni, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata in base alle disposizioni comunali afferenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Se, diversamente, l'area pubblica viene distolta dall'uso pubblico generale e viene concessa ad uso esclusivo dell'organizzatore, con l'accoglimento dell'istanza di concessione del suolo pubblico viene esaurita la discrezionalità amministrativa e rilasciata l'autorizzazione.

In caso di manifestazioni con annesse attività di intrattenimento o spettacolo, nelle quali si chiede l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, i luoghi e le strutture dovranno essere preventivamente verificati e giudicati idonei dall'apposita commissione di vigilanza prevista dal TULPS.

Orario di apertura

Art. 38 – Indirizzi per il coordinamento degli orari di somministrazione

Sulla base dei seguenti indirizzi il Sindaco, nell'ambito delle specifiche competenze come definite dall'art. 50 del TUEL, determinerà l'orario di somministrazione in relazione alle differenti denominazioni che possono assumere in base a all'articolo 6 del presente regolamento:

Denominazioni di esercizio	Orario di apertura (si intende che l'apertura non può avvenire prima dell'orario indicato)	Orario di chiusura (si intende che la chiusura non può avvenire oltre l'orario indicato)
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;	Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;	Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo	Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";	Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;	Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
f) bar-café e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;	Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-café caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;	Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;	Ore 7 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;	Ore 7 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;	Ore 7 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.	Ore 7 (si può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)

L'esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana anche in relazione ad ogni stagione turistica, nel rispetto comunque dei limiti stabiliti dal Sindaco ed è tenuto obbligatoriamente ad osservarli.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, durante il periodo estivo ed in riscontrati casi di carenza di servizio può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono obbligati ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali i limiti orari possono essere derogati.

E' data facoltà all'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico di osservare una o più giornate di chiusura settimanale.

Sanzioni

Art. 39 – Competenze all'adozione dei provvedimenti

Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, ufficio comunale preposto al commercio e polizia amministrativa ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione del presente regolamento, sono disposte dal responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento.

Art. 40 – Procedura sanzionatoria

La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, e dalla legge regionale n. 90/83, ed i proventi sono devoluti al comune..

Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.

La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento riconducibili alle disposizioni regionali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00.

Per le violazioni alle norme regolamentari non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Quando è accertata una violazione prevista dal presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, al Comando di Polizia Locale ed al Sindaco.

Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.

Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Comando di Polizia Locale ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

Chiunque non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 9 e 10, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico

Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Comando di Polizia Locale, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato e nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente 9° comma.

Norme finali e transitorie

Art. 41 – Esercizi esistenti

I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 287/91, hanno diritto di attivare l'autorizzazione estendendo l'attività alla tipologia unica in osservanza alle norme igieniche sanitarie.

Le autorizzazioni in esercizio saranno convertite d'ufficio senza obblighi da parte dei titolari.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli esercizi esistenti, con eccezione delle disposizioni di adeguamento dell'area a parcheggio che trovano applicazione solo in caso di trasferimento dell'esercizio in altro luogo.

Art. 42 – Validità del regolamento

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. _____ del _____ ed è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dopo i quali è divenuto esecutivo.

La Giunta Comunale è competente e libera di apportare modifiche alla modulistica allegata ogni qualvolta ravvisi la necessità. Ogni diversa modifica, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, può essere apportata sentita la competente commissione.

Il presente regolamento ed allegati sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale in contrasto con le norme in esso contenute.

Centri di telefonia in sede fissa ed internet point

Art. 43 - Oggetto e finalità

Sulla base dei criteri contenuti negli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e della normativa regionale in materia, si regola l'insediamento e la disciplina dei centri di telefonia in sede fissa ed internet point in locali aperti al pubblico e nei circoli privati, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà, di comunicazione e di libera iniziativa economica, con la prospettiva di garantire un servizio minimo all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.

Art. 44 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;
- b) internet point il centro di cessione al pubblico del servizio telematico allo scopo di fornire collegamenti per acquisizione e trasmissione dati indipendentemente dalle tecnologie di collegamento utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati;
- c) cessione al pubblico di servizi telefonici e/o internet point, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale e /o trasmissione dati indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;
- d) titolare del centro di telefonia in sede fissa e/o internet point, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione del Ministero delle telecomunicazioni e della licenza rilasciata dalla Questura;
- e) gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici;

Nei centri di telefonia e/o internet point in sede fissa sono ammesse le sole attività di vendita di cui alla lettera c).

Art. 45 - Requisiti morali

L'esercizio della attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa ed internet point è assoggettato agli stessi requisiti morali di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 46 – Autorizzazione

La domanda di apertura o di trasferimento è subordinata a Denuncia di Inizio Attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, nonché dell'ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l'attività.

La domanda deve essere presentata, corredata con i documenti ed istruita come indicato negli articoli 14, 15 del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

L'esame della DIA è subordinato, oltre al possesso dei requisiti morali, alla:

1. disponibilità, all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali e delle superfici nei quali si intende esercitare l'attività;
2. indicazione del gestore preposto all'esercizio, se diverso dal presentatore della DIA;
3. presentazione dell'autocertificazione attestante la rispondenza igienico-sanitaria dei locali, urbanistica delle superfici e di aver ottemperato alle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi;
4. presentazione della copia della comunicazione di inizio attività trasmessa al Ministero delle telecomunicazioni con attestazione di ricevuta della raccomandata e dalla copia della licenza della Questura.

L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della DIA da Parte dell'Ufficio Protocollo del Comune ed il procedimento si concluderà con il rilascio di una autorizzazione rilasciata a tempo indeterminato avente validità esclusivamente in relazione all'uso dei locali e alle superfici in essa indicate, nonché sulla rispondenza localizzativi urbanistica prevista dall'allegato di pianificazione.

Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio comunale incaricato, ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla CCIAA territorialmente competente, corredata delle informazioni necessarie alla corretta tenuta dell'apposito registro di cui alla legge regionale.

Art. 47 - Orari

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia in sede fissa e/o internet point sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti dalle ore sette alle ore ventidue non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere.

Il comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore.

I centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana osservando la chiusura di una giornata di riposo settimanale..

In ogni caso l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al comune.

Il presente articolo non si applica ai servizi di internet point attivati all'interno degli esercizi di somministrazione

Art. 48 - Modalità per l'esercizio delle attività

Ai sensi dalla Legge n. 155/2005, chiunque intenda mettere a disposizione dei clienti un pubblico esercizio o dei soci di un circolo privato di qualsiasi specie, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al Questore. Copia della richiesta in oggetto, comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, deve essere fornita al competente Ufficio Comunale, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 46. La licenza in parola, non incide sulle attribuzioni del Comune in materia di attività commerciali.

I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti.

Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico intrattenimento, dei locali addetti alle somministrazione di bevande, laddove vengano offerti alle persone ospitate o ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti.

Nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, il titolare del centro di telefonia deve denunciare al competente Ufficio Comunale l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione. La DIA conterrà dichiarazione riportante l'avvenuto rispetto delle disposizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e quelle relative alla destinazione d'uso vigenti sul territorio comunale.

All'interno dei locali, adibiti all'esercizio di un centro di telefonia fissa non può essere effettuata attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, né attività di vendita di altri prodotti non alimentari. E' consentita solo l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia.

I centri di telefonia fissa uniti o disgiunti dal servizio di internet point possono essere attivati soltanto in osservanza alla pianificazione allegato del presente regolamento.

I centri di solo internet point sono sempre attivabili presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, mentre se attivati singolarmente

sono considerati come centri di servizio di cui al comma precedente e pertanto sottostanno alla stessa pianificazione.

Art. 49 - Requisiti tecnico-strutturali ed igienico sanitari dei locali

L' esercizio della attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa è consentito nei locali e nelle superfici aperte al pubblico aventi i requisiti e nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- 1) i locali dovranno essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
- 2) spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva;
- 3) ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri;
- 4) nel caso in cui i locali siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi previsti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere adeguatamente insonorizzati.
- 5) allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto pubblico;
- 6) allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura;
- 7) sistemi di ventilazione naturale e sistemi di aerazione artificiale conformi alle norme uni per la destinazione d'uso degli ambienti commerciali;
- 8) illuminazione naturale conforme ai requisiti dei regolamenti locali di igiene per attività terziaria e illuminazione artificiale conforme ai requisiti minimi generali delle specifiche norme UNI;
- 9) un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente;
- 10) un servizio igienico riservato al pubblico nel locale, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso; interno al locale nel caso di esercizi successivamente autorizzati, per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati; un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori;
- 11) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili;
- 12) devono essere osservate le prescrizioni specifiche richieste dalla ASL competente.

Art. 50 - Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività

L'autorizzazione è revocata o sospesa per le stesse motivazioni e con le stesse procedure indicate per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e riportate nel regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 51 – Sanzioni

La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella riportata nel regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con le seguenti integrazioni:

Chiunque eserciti la cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.

La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta l'autorizzazione di servizio di telefonia fissa, viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente integrazione al regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande ed allegati, riconducibili alle disposizioni regionali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00.

Art. 52 – Esercizi esistenti

Il titolari dei centri di telefonia fissa ed internet point già attivi devono porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico - sanitaria previste dal presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli esercizi esistenti, con eccezione delle disposizioni di adeguamento dell'area a parcheggio che trovano applicazione solo in caso di trasferimento dell'esercizio in altro luogo.

